INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

Art. 2

Benefici fiscali

Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1 si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei suddetti proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Versione in vigore dal 30 settembre 2006, non più in vigore dal 29 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-la-riduzione-del-disagio-abitativo-in-favore/art-2-benefici-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it